

persone sottoposte alle indagini in ordine ai seguenti reati:

ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A

Trasferimento del calciatore STENDARDO Guglielmo dalla S.S. Lazio S.P.A. all'Atalanta BC SpA.

MOGGI Alessandro

1) del reato p. e p. dall'art. 81 cpv c.p. ed art 8 D. L.vo 74/2000 , perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Guglielmo Stendardo** dalla S.S. Lazio S.P.A. all'Atalanta BC SpA., al fine di consentire alla Società Atalanta B.C. spa l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Guglielmo Stendardo l'evasione delle Imposte sui redditi, emetteva il 5.10.12 la fattura n. 27 - per un imponibile complessivo di € 25.000,00 ed Iva pari ad € 5.250 – ed il 31.5.13 la fattura n. 8 per un imponibile di euro 25.000,00 ed IVA pari ad € 5.250; fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del calciatore Stendardo, in occasione del predetto trasferimento, in forza di due mandati federali depositati in data 14.01.2012 e in data 3.08.2012 , risultava fittiziamente aver agito nell' interesse della predetta società Atalanta.

In Napoli il 5.10.12 ed il 31.5.13, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

PERCASSI Antonio e PERCASSI Luca

2) del reato di cui all'art. 81 e 110 c.p. e 2 D. L.vo 74/2000 perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, il primo nella qualità di rappresentante legale della società Atalanta spa, obbligato alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA, ed il secondo nella qualità di consigliere del c.d.a. della citata società , che conduceva concretamente la trattativa con il Moggi per il trasferimento del calciatore Stendardo di cui al capo 1), al fine di far evadere alla società Atalanta l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede, tutte relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicavano nelle dichiarazioni obbligatorie presentate ai fini IVA per gli anni 2012 e 2013 , elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari, in entrambi i casi, ad € 25.000,00 (con I.V.A. pari a 5.250,00 euro)

In Napoli, il **30.9.13** ed il **30.9.14** (date di presentazione delle dichiarazioni IVA) competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 1

A.S BARI SPA

Trasferimento in prestito del calciatore PARO Matteo dalla Società Genoa Cricket And Fc Spa ed As Bari spa

MOGGI Alessandro

3) del reato p. e p. dall'art. 8 D. L.vo 74/2000, perché in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Matteo Paro** dalla società Genoa cricket and fc spa alla società Bari Spa, al fine di consentire alla Società A.S Bari spa l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Matteo Paro l'evasione delle Imposte sui redditi, emetteva il 25.3.10 la fattura n.6 - per un imponibile complessivo di € 40.000,00 ed Iva pari ad € 8.000,00, relativa ad operazione soggettivamente inesistente in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del calciatore Paro, in occasione del predetto trasferimento, in forza di mandato federale depositato tra l'agente e la Società A.S Bari SPA , risultava fittiziamente aver agito nell'interesse della predetta società A.S. Bari per il tesseramento del citato calciatore.

In Napoli il **25.3.10**, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

GARZELLI Claudio e PERINETTI CASONI Giorgio

4) del reato previsto e punti dall'art. 110 c.p. e art. 2 D. L.vo 74/2000, perché in concorso tra loro, il primo come rappresentante legale della Società A.S. Bari SPA obbligato alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA ed il secondo quale direttore sportivo pro tempore della citata Società, che conduceva la trattativa contrattuale di cui al capo precedente, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura di cui al capo che precede relativa ad operazione soggettivamente inesistente, indicavano nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per l'anno 2010 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari ad € 40.000,00 (con I.V.A. pari a 8.000,00 euro)

In Napoli, il **30.9.11**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 3

Capi 5) e 6) omissis

BRESCIA CALCIO SPA

Trasferimento in prestito del calciatore ARCARI Michele dall'Aurora Pro patria 1919 srl al Brescia Calcio SPA

MOGGI Alessandro

7) del reato p. e p. dall'art. 81 cpv cp., 8 D. L.vo 74/2000, perché in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Michele Arcari** dall' Aurora Pro Patria 1919 al Brescia Calcio Spa, al fine di consentire alla Società Brescia Calcio spa l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Michele Arcari l'evasione delle Imposte sui redditi, emetteva tra l'altro le fatture : n. 21/09 del 7.9.09 per un imponibile complessivo di € 10.000,00 ed IVA pari ad € 2.000,00 (reato prescritto) ; n. 14/11 del 2.5.11 per un imponibile complessivo pari a € 10.000,00 e IVA pari ad € 2.000,00, relative ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo

il Moggi il procuratore del calciatore Arcari , in forza di mandato federale depositato tra l'agente e la Brescia calcio spa, risultava fittiziamente aver agito nell'interesse della predetta società per il tesseramento del citato calciatore .

In Napoli il 7.9.09 (reato prescritto) ed il 2.5.11, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

CORIONI Luigi e NANI Gian Luca

8) del reato previsto e punito dall'art. 110 c.p. , 81 cpv e art. 2 D. L.vo 74/2000, perché in concorso tra loro, il primo come rappresentante legale della Società Brescia calcio SPA obbligato alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA ed il secondo quale consulente delegato dalla citata società ad occuparsi del trasferimento del calciatore Arcari, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede , tutte relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicavano nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per gli anni 2009 e 2011 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari, in tutte le dichiarazioni, ad € 10.000,00 (con I.V.A. pari a 2.000,00)

In Napoli il 29.9.10 ed il 27.9.12, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 7

CALCIO CATANIA SPA

Trasferimento del calciatore LEGROTTAGLIE Nicola dall'A.C Milan al Calcio Catania Spa

MOGGI Alessandro

9) del reato p. e p. dall'art. 81 cpv cp., 8 D. L.vo 74/2000, perché, in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore Nicola Le Grottaglie dall'A.C. Milan al Calcio Catania Spa, al fine di consentire alla Società Calcio Catania spa l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Legrottaglie l'evasione delle Imposte sui redditi, emetteva le seguenti fatture: n. 17/12 del 18.7.12 per un imponibile complessivo di € 20.000,00 ed Iva pari ad € 4.200,00 , n. 28/12 del 29.10.12 per un imponibile complessivo di € 20.000,00 ed Iva pari ad € 4.200,00, n. 11/2013 del 10.8.13 per un imponibile complessivo di € 20.000,00 ed Iva pari ad € 4.200,00 ; n.14/2013 del 2.8.13 per un imponibile complessivo di € 20.000,00 ed IVA pari ad € 4.200,00; relative ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del calciatore Legrottaglie, in forza di mandato federale depositato tra l'agente e la Brescia calcio spa, risultava fittiziamente aver agito nell'interesse della predetta società per il tesseramento del citato calciatore .

In Napoli il 18.7.12, il 29.10.12, il 10.7.13 ed il 2.8.13, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

GASPARIN Sergio, LO MONACO Pietro

10) del reato previsto e punito dall'art.110 c.p. 81 cpv e art. 2 D. L.vo 74/2000, perché, in concorso tra loro, in qualità di rappresentanti legali della società calcio Catania SPA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede tutte relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicavano nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per l'anno 2012 e per l'anno 2013 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari ad € 40.000,00 (con I.V.A. pari a 8.400,00 €)

In Napoli il 24.9.13 ed il 24.9.14, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 9

A.S. CESENA SPA

Trasferimento del calciatore BOGDANI Erjon dall'a.C. Chievo Verona Srl all' AC Cesena Spa

SOMMELLA Marco e MOGGI Alessandro

11) del reato p. e p. dall'art. 110 cp, 81 cpv cp, 8 D. L.vo 74/2000, perché in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Erjon Bogdani** dall'A.C. Chievo Verona all'A.C. Cesena Spa,, al fine di consentire alla società A.C. Cesena l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Bogdani l'evasione delle Imposte sui redditi, emetteva le seguenti fatture: n. 8/10 del 25.11.10 per un imponibile complessivo di € 24.809,00 ed Iva pari ad € 4.962,00 ; n.5/11 del 22.11.11 per un imponibile complessivo di € 26.000,00 ed IVA pari ad € 5.460,00; relative ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il SOMMELLA il procuratore del calciatore BOGDANI, in forza di mandato federale depositato tra l'agente e l'A.C. Cesena Spa, risultava fittiziamente aver agito nell'interesse della predetta società per il tesseramento del citato calciatore .

Moggi istigatore e ideatore

In Napoli il **25.11.10** ed il **21.11.11**, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000.

CAMPEDELLI Igor

12) del reato previsto e punito dall'art. 81 cpv cp, 2 D. L.vo 74/2000, perché, in qualità di rappresentante legale pro tempore della Società A.C. Cesena SPA, obbligato alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede tutte relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicava nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per gli anni 2010 e 2011 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari ad € 24.809,00 e 26.00000 (con I.V.A. pari a 4.962,00; 5.462,00€)

In Napoli il **30.9.11** ed il **1.10.12**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 11

PALERMO

Trasferimento del calciatore LIVERANI Fabio dall'ACF Fiorentina SpA all'US Città di Palermo SpA

MOGGI Alessandro

13) del reato p. e p. dall'art. 81 cpv c.p. ed art 8 D. L.vo 74/2000, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Fabio Liverani** dalla ACF Fiorentina Spa all'US Citta di Palermo, al fine di consentire alla Società U.S. città di Palermo s.p.a. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Fabio Liverani l'evasione delle Imposte sui redditi, emetteva tra l'altro il 10.4.09, la fattura n. 5 dell'imponibile di euro 95.000,00 ed IVA pari ad € 19.000 (prescritto), e nell'anno 2010 la fattura n°3 del 27.1.10 per un imponibile complessivo di euro 95.000,00 ed IVA pari ad € 19.000, relative ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del calciatore Liverani, in forza di mandato federale depositato in data 22 maggio 2008 tra l'agente e l'Us Citta di Palermo, risultava fittiziamente aver agito nell'interesse della predetta società per il tesseramento del citato calciatore .

In Napoli il **27.1.10**, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

ZAMPARINI Maurizio e FOSCHI Rino

14) del reato di cui all'art. 110, art. 2 D. L.vo 74/2000, perché il primo in qualità di rappresentante legale pro tempore della Società U.s. Città di Palermo s.p.a. ed il secondo in qualità di direttore

sportivo pro tempore della medesima società, che conduceva la trattativa contrattuale di cui al capo 13), al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede tutte relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicavano nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per gli anni, 2009, 2010 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari, rispettivamente, € 95.000,00 (ed IVA pari ad € 19.000), e € 95.000,00 (ed IVA pari ad € 19.000)

In Napoli il **29.9.10 e 28.9.11**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 13

Trasferimento del calciatore Antonio NOCERINO dalla Juventus Fc all'US Città di Palermo

MOGGI Alessandro

15) del reato p. e p. dall' art 8 D. L.VO 74/2000 , perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore Antonio Nocerino dalla Juventus Fc all'US Citta di Palermo al fine di consentire alla Società U.S. città di Palermo s.p.a. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Antonio Nocerino l'evasione delle Imposte sui redditi, emetteva tra l'altro il 28.1.09 la fattura n°1 per un imponibile complessivo di euro 40.000,00 ed IVA pari ad € 8.000, il 28.7.09 la fattura n°17 per un imponibile complessivo di euro 42.500,00 ed IVA pari ad € 8.500, il 8.9.09 la fattura n°22 per un imponibile complessivo di euro 42.500,00 ed IVA pari ad € 8.500 relative ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del calciatore Nocerino, risultava fittiziamente aver agito nell'interesse della predetta società per il tesseramento del citato calciatore .

In Napoli il 28.1.09, il 28.7.09 ed il 8.9.09 (reati prescritti, rilevanti per il capo 16)

ZAMPARINI Maurizio e FOSCHI Rino

16) del reato di cui all'art. 110 c.p. e 2 D. L.vo 74/2000 , perché in concorso tra loro, il primo in qualità di rappresentante legale pro tempore della Società U.s. Città di Palermo s.p.a. ed il secondo in qualità di direttore sportivo pro tempore della medesima società, che conduceva la trattativa contrattuale di cui al capo precedente, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede tutte relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicavano nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per l'anno 2009, elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari ad € 125.000,00 (ed IVA pari ad € 25.000)

In Napoli il **29.9.10**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 15

Delfino Pescara 1936 S.r.l.

Trasferimento e acquisizione del calciatore QUINTERO PANIAGUA Juan Fernando dall'Atletico Nacional SA alla Delfino Pescara 1936 Srl.

MOGGI Alessandro

17) del reato p. e p. dall'art. 81 cpv c.p. ed art 8 D. L.vo.74/2000, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore Juan Fernando Quintero Paniagua dall'Atletico Nacional SA alla Delfino Pescara 1936 Srl. , al fine di consentire alla Società Delfino Pescara 1936 s.r.l. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Juan Fernando Quintero l'evasione delle Imposte sui redditi, emetteva il 21.8.12 la fattura n. 21 - per un imponibile complessivo di € 100.000,00 ed Iva pari ad €

21.000 – ed il 17.1.13 la fattura n°1 per un imponibile complessivo di euro 100.000,00 ed IVA pari ad € 21.000, relative ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del calciatore Quintero, in forza di mandato federale n°3981 sottoscritto tra l'agente e la Società, risultava fittiziamente aver agito nell'interesse della predetta società per il tesseramento del citato calciatore .

In Napoli il **21.8.12 ed il 17.1.13**, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

SEBASTIANI Daniele

18) del reato di cui all'art. 81 cpv cp, 2 D.L.VO 74/2000 , perché in qualità di rappresentante legale pro tempore della Società Delfino Pescara 1936 s.r.l., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicava nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per l'anno 2012 e per l'anno 2013 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari in entrambi i casi a € 100000,00 (ed Iva pari ad € 21000)

In Napoli il **7.2.14**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 17

QUINTERO PANIAGUA Juan Fernando

18 bis) del reato p. e p. dall'art. 81 cpv cp, 5 D.L.vo 74/2000, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione relativa all'anno 2012, ed all'anno 2013, conseguendo una evasione d'imposta pari ad € 80752,74 per il 2012 ed € 86.207,69 per il 2013;

In Napoli il **30.9.13 ed il 30.9.14** (termini ultimi per la presentazione delle predette dichiarazioni), competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 17

ACF Fiorentina S.p.A

Trasferimento del calciatore MUTU Adrian dalla Juventus FC SpA all'ACF Fiorentina Srl.

MOGGI Alessandro

19) del reato p. e p. dall'art. 81 cpv c.p. ed art 8 D. L.vo 74/2000, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Adrian Mutu** dalla Juventus FC SpA all'ACF Fiorentina Srl., al fine di consentire alla Società ACF Fiorentina s.p.a. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Adrian Mutu l'evasione delle Imposte sui redditi, emetteva tra l'altro:

-nel 2007 (omissis)

-nel 2008 (omissis)

-nel 2009 la fattura n. 23 del 14.9.09- per un imponibile complessivo di € 67.900,00 ed Iva pari ad € 13.580 (reato prescritto)

-nel 2009 la fattura n. 26 del 30.10.09 - per un imponibile complessivo di € 19000,00 ed Iva pari ad € 3.800 (reato prescritto)

-nel 2010 la fattura n. 5 del 26.2.10- per un imponibile complessivo di € 67.900,00 ed Iva pari ad € 13.580

-nel 2010 la fattura n. 8 del 15.4.10- per un imponibile complessivo di € 19000,00 ed Iva pari ad € 3.800

-nel 2010 la fattura n. 13 del 21.9.10- per un imponibile complessivo di € 67.900,00 ed Iva pari ad € 13.580

-nel 2011 la fattura n. 3 del 25.2.11 - per un imponibile complessivo di € 67.900,00 ed Iva pari ad € 13.580

-nel 2011 la fattura n. 11 del 14.4.11 - per un imponibile complessivo di € 19.500,00 ed Iva pari ad € 3.900

tutte relative ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del calciatore Mutu, in forza di mandato sottoscritto tra l'agente e la Società, risultava fittiziamente aver agito nell'interesse della predetta società per il tesseramento del citato calciatore, per il trattamento dei suoi diritti di immagine e per il rinnovo del contratto stesso.

In Napoli dal 26.2.10 al 14.4.11, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

DELLA VALLE Andrea, CORVINO Pantaleo Oronzo:

20) del reato di cui all'art. 81 e 110 c.p. e 2 D. L.vo 74/2000, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, il primo in qualità di rappresentante legale pro tempore della Società ACF Fiorentina s.p.a, il secondo in qualità di direttore sportivo pro tempore della medesima società, che conduceva la trattativa contrattuale di cui al capo precedente, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede tutte relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicavano nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per gli anni dal 2009 al 2011, elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari, rispettivamente a:

-€ 86.900,00 ed Iva pari ad € 17.380 per il 2009

- € 174.300,00 ed Iva pari ad € 34860 per il 2010

- € 87.400,00 ed Iva pari ad € 17480 per il 2011

In Napoli il 28.9.10, il 29.9.11 ed il 27.9.12, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 19

MUTU Adrian

20 bis) del reato p. e p. dall'art. 81 cpv cp, 5 D.L.vo 74/2000, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione relativa:

all'anno d'imposta 2007-omissis

all'anno d'imposta 2008-omissis

all'anno d'imposta 2010, evadendo un imposta complessiva di € 137.507

all'anno d'imposta 2011, evadendo un imposta complessiva di € 73.786

In Napoli il 30.12.11 ed il 31.12.12, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 19

Capi 21) e 22) omissis

Genoa Cricket And FC S.P.A.

Trasferimento del calciatore IMMOBILE **Ciro** dalla Juventus FC SpA al Genoa Cricket and FC SpA.

MOGGI Alessandro

23) del reato p. e p. dall'art. 8 D. L.vo 74/2000, perché in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Ciro Immobile** dalla Juventus FC SpA al Genoa Cricket and FC SpA., al fine di consentire alla Società Genoa Cricket and FC s.p.a. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore **Ciro Immobile** l'evasione delle imposte sui redditi, emetteva il 1.3.12 la fattura n. 4 - per un imponibile complessivo di € 123.762,00 ed Iva pari ad € 25.990 relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del calciatore

Immobile, fittiziamente, in data 20.01.2012 veniva stipulato un mandato federale sottoscritto tra l'agente e la Società Genoa con il quale quest'ultima conferiva incarico al Moggi per il tesseramento del citato calciatore.

In Napoli il 1.3.12, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

ZARBANO Alessandro

24) del reato di cui all'art. 2 D. L.vo 74/2000, perché in qualità di rappresentante legale pro tempore della Società CFC Genoa s.p.a., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicava nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per gli anni 2012 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari a € 123.762,00 (ed Iva pari ad € 25.990)

In Napoli il 30.9.13, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 23

IMMOBILE Ciro

24 bis) omissis

Trasferimento del calciatore PARO Matteo dalla Juventus FC SpA al Genoa Cricket and FC SpA.

MOGGI Alessandro:

25) del reato p. e p. dall'art. 8 D. L.vo 74/2000, perché in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Matteo Paro** dalla Juventus FC SpA al Genoa Cricket and FC SpA, al fine di consentire alla Società Genoa Cricket and FC s.p.a. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Matteo Paro l'evasione delle Imposte sui redditi, emetteva il 5.9.08 la fattura n. 14 - per un imponibile complessivo di € 30.000,00 ed Iva pari ad € 6.000 (prescritto) ed il 24.8.09 la fattura n.19 per un imponibile complessivo di € 30.000,00 ed Iva pari ad € 6.000 relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del calciatore Paro, veniva stipulato una promessa di pagamento tra l'agente e la Società Genoa con la quale quest'ultima si impegnava a pagare il Moggi per il tesseramento del citato calciatore, come se avesse operato nell'interesse della predetta società

In Napoli il 24.8.09, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000 (reato prescritto, rilevante per il capo 26)

PREZIOSI Enrico

26) del reato di cui all'art. 2 D. L.vo 74/2000, perché in qualità di rappresentante legale pro tempore della Società CFC Genoa s.p.a., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura di cui al capo che precede relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicava nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per l'anno 2010 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari ad € 30.0002,00 (ed Iva pari ad € 6.000)

In Napoli il 30.9.10, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 25

PARO Matteo

26 bis) del reato p. e p. dall'art. 81 cpv cp, art. 4 D. L.vo.74/2000, per avere omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2011 maggiori compensi ricevuti per € 137.907,50, evadendo un'imposta complessiva di € 62.900,62, e in quella dell'anno 2012 per € 194.980,23 evadendo un'imposta complessiva di € 89.880,23 .

In Napoli il **6.9.12** ed il **11.9.13**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 25

26 ter) del reato p. e p. dall'art.4 lettera b) D. L.vo 74/2000, perché al fine di evadere l'imposta sul reddito, indicava, nella dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 2011, elementi attivi per un ammontare inferiore rispetto a quelli effettivamente percepiti, in particolare ometteva di dichiarare maggiori compensi ricevuti (cd."fringe benefits") per un importo di € 137.907,50, evadendo l'imposta complessiva di € 62900,62, per un ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi indicati in dichiarazione.

In Napoli il **6.9.12**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 25

26 quater) del reato p. e p. dall'art.4 lettera b) D. L.vo 74/2000, perché al fine di evadere l'imposta sul reddito, indicava, nella dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 2012, elementi attivi per un ammontare inferiore rispetto a quelli effettivamente percepiti, in particolare ometteva di dichiarare maggiori compensi ricevuti (cd."fringe benefits") per un importo di € 194.980,23, evadendo l'imposta complessiva di € 89.880,23, per un ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi indicati in dichiarazione.

In Napoli il **11.9.13**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 25

Trasferimento in prestito del calciatore SCULLI Giuseppe dalla Juventus FC SpA al Genoa Cricket and FC SpA

MOGGI Alessandro

27) del reato p. e p. dall'art. 8 del D.L.vo 74/2000, perché in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Giuseppe Sculli** dalla Juventus FC SpA al Genoa Cricket and FC SpA, al fine di consentire alla Società Genoa Cricket and FC s.p.a. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Giuseppe Sculli l'evasione delle imposte sui redditi emetteva tra l'altro il 11.5.09 le fatture nn. 7 e 8 (prescritto) - per un imponibile rispettivamente di € 45.000,00 ed IVA pari a € 9000,00, di € 30.000,00 ed IVA pari a € 6.000,00 -, il 14.6.10 ed il 2.8.10 le fatture nn. 9 e 10 – per un imponibile rispettivamente di € 22.500,00 ed IVA pari a € 4.500,00 e di €22.500,00 ed IVA pari ad € 4.500,00 - relative ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del calciatore SCULLI, veniva stipulato un contratto di "consulenza in relazione all'accordo di prolungamento del contratto di prestazione sportiva del calciatore Sculli Giuseppe" tra l'agente e la Società Genoa con il quale quest'ultima conferiva incarico al Moggi per il tesseramento del citato calciatore.
veniva stipulato.

In Napoli il **14.6.10** ed il **2.8.10**, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

PREZIOSI Enrico e ZARBANO Alessandro:

28) del reato di cui all'artt. 81 e 110 c.p. e 2 D. L.vo 74/2000, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, in qualità rispettivamente, di rappresentante legale pro-tempore e di amministratore delegato della società CFC Genoa S.p.A., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicava nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per gli anni dal 2009 al 2010, elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari, rispettivamente:

-per il 2009, ad € 75.000,00 ed Iva pari ad € 15.000

-per il 2010, ad € 45.000,00 ed Iva pari ad € 9.000

In Napoli il 30.9.10 ed il 30.9.11, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 27

Trasferimento del calciatore Matteo PARO dal Genoa Cricket and FC SpA al Vicenza Calcio SpA.

MOGGI Alessandro

29) del reato p. e p. dall'art. 81 cpv c.p. e art. 8 del D.L.vo 74/2000, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Matteo Paro** dal Genoa Cricket and FC SpA al Vicenza Calcio SpA., al fine di consentire alla Società Genoa Cricket and FC s.p.a. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Matteo Paro l'evasione delle imposte sui redditi, emetteva nel 2011 (15.7.11, 9.9.11 e 21.12.11) le fatture nn. 16, 20 e 27 - per un imponibile rispettivamente di € 30.000,00 ed Iva pari ad € 6.000,00, di € 20.000,00 ed Iva pari ad € 4.000,00, di € 14.851,49 ed Iva pari ad € 3.118,81, -, nel 2012 (16.1.12, 3.4.12, 11.5.12 e 1.6.12) le fatture nn. 1, 7, 8, 12 - per un imponibile rispettivamente di € 14.851,49 ed Iva pari ad € 3.118,81, di € 24.752,48 ed Iva pari ad € 5.198,02, di € 24.752,48 ed Iva pari ad € 5.198,02, di € 30.643,56 ed Iva pari ad € 6.435,15 - relative ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del calciatore Paro, veniva fittiziamente stipulato un contratto di consulenza relativo al tesseramento del calciatore Paro tra l'agente e la Società Genoa, con il quale quest'ultima conferiva incarico al Moggi per il tesseramento del citato calciatore.

In Napoli dal 15.7.11 al 1.6.12, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

PREZIOSI Enrico e ZARBANO Alessandro

30) del reato di cui all'artt. 81 cpv, 110 c.p. e 2 D. L.vo 74/2000, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, in qualità rispettivamente, di rappresentante legale pro-tempore e di amministratore delegato della società CFC Genoa S.p.A., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicava nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per gli anni 2011 e 2012, elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari, rispettivamente:

ad € 64.851,49 ed Iva pari ad € 13.118,81 per il 2011

ad € 95000,01 ed Iva pari ad € 19.950 per il 2012

In Napoli il 1.10.12 ed il 30.9.13, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 29

US GROSSETO FC S.P.A.

Trasferimento del calciatore SFORZINI dall'Udinese al Grosseto

MOGGI Alessandro

31) del reato p. e p. dall'art. 81 cpv c.p. e art. 8 del D.L.vo 74/2000, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Ferdinando Sforzini** dall'Udinese al Grosseto, al fine di consentire alla Società U.S. Grosseto FC S.r.l., l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Ferdinando Sforzini l'evasione delle imposte sui redditi emetteva nel 2011 le fatture nn. 15 e 25 (il 1.6.11 ed il 2.12.11) - per un imponibile rispettivamente di € 11.000,00 ed Iva pari ad € 2.200,00, di

€ 7.921,00 ed Iva pari ad € 1.663,00, -, nel 2012 le fatture nn. 3 e 9 (il 1.3.12 ed il 11.5.12) - per un imponibile rispettivamente di € 6.931 ed Iva pari ad € 1.455 e di € 6.931 ed Iva pari ad € 1.455 - relative ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del calciatore Sforzini, fittiziamente, veniva sottoscritto un contratto tra l'agente e la Società Grosseto. con il quale quest'ultima conferiva incarico al Moggi per l'acquisizione dei diritti sportivi del predetto calciatore

In Napoli , dal 1.6.11 al 11.5.12, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

CAFARO Luciano

32) del reato di cui all'artt. 81 cpv c.p. e 2 D. L.vo 74/2000, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di rappresentante legale pro-tempore della società U.S. Grosseto FC s.r.l., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicava nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per gli anni 2011 e 2012, elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari, rispettivamente:

ad € 18.921,00 ed Iva pari ad € 3.863,00 per il 2011

ad € 13.862,00 ed Iva pari ad € 2910,00 per il 2012

In Napoli il 28.9.12 ed il 22.5.13, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 31

JUVENTUS FC S.P.A.

Trasferimento del calciatore Nicola LEGROTTAGLIE dalla Juventus FC SpA all'AC Milan SpA

LEONARDI Vincenzo:

33) del reato p. e p. dall'art. 8 del D.L.vo 74/2000, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Nicola Legrottaglie** dalla Juventus FC SpA all'AC Milan SpA , al fine di consentire alla società Juventus FC S.p.A. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Legrottaglie, suo assistito, l'evasione delle Imposte sui redditi, *emetteva nel 2009 (reato prescritto) la fattura nr. 09 del 22.10.09 - per un importo imponibile di € 87.500 più Iva aliq. 20% pari ad € 17.500 (totale € 105.000) – ed il 12.10.10 la fattura nr. 07 - per un importo imponibile di € 100.000 più Iva aliq. 20% pari ad € 20.000 (totale € 120.000)-* , relative ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Leonardi il procuratore del calciatore Legrottaglie, veniva fittiziamente stipulato un contratto di mandato tra l'agente e la Società Genoa , con il quale quest'ultima conferiva incarico al Moggi per il tesseramento del citato calciatore.

In Napoli il 12.10.10, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

BLANC Jean Claude e SECCO Alessio:

34) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 c.p. e 2 D. L.vo 74/2000, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, in qualità rispettivamente, di rappresentante legale pro-tempore e di direttore sportivo della società FC Juventus s.p.a., che

conduceva la trattativa contrattuale di cui al capo precedente , al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicavano nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per gli anni 2008, 2009 e 2010, elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari, rispettivamente:

-per il 2008 (omissis)

-per il 2009, ad € 87.500 più Iva aliq. 20% pari ad € 17.500 (totale € 105.000)

-per il 2010 ad € 100.000 più Iva aliq. 20% pari ad € 20.000 (totale € 120.000)

In Napoli il **24.2.10** ed il **6.5.11**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 33

SS Lazio S.p.A.

Trasferimento del calciatore Pasquale FOGGIA dalla SS Lazio Spa all'U.C. Sampdoria S.p.A.

MOGGI Alessandro:

35) del reato p. e p. dall'art. 8 D. L.vo 74/2000, perché in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Pasquale Foggia** dalla SS Lazio Spa all'U.C. Sampdoria S.p.A. al fine di consentire alla società SS Lazio s.p.a. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Pasquale Foggia, suo assistito, l'evasione delle Imposte sui redditi, emetteva il 8.9.11 la fattura n. 19/2011 - per un importo imponibile di € 80.000 più Iva aliq. 20% pari ad € 16.000 - relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del Foggia, veniva sottoscritto un accordo tra il Moggi e la società SS Lazio s.p.a. con il quale quest'ultima conferiva incarico al Moggi per il tesseramento del citato calciatore

In Napoli il **8.9.11**, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

LOTITO Claudio e MOSCHINI Marco

36) del reato di cui agli artt. 110 cp e 2 D. L.vo 74/2000, perché in concorso tra loro, in qualità rispettivamente di rappresentante legale pro-tempore e dirigente incaricato della società SS Lazio S.p.A., che conduceva la trattativa contrattuale di cui al capo precedente , al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicavano nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per gli anni 2011 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari ad € 80.000 più Iva aliq. 20% pari ad € 16.000

In Napoli il **1.10.12**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 35

FOGGIA Pasquale

36 bis) omissis

Trasferimento in prestito del calciatore SCULLI Giuseppe dalla SS Lazio SpA al Genoa Cricket and FC SpA

MOGGI Alessandro

37) del reato p. e p. dall'art. 8 D. L.vo 74/2000 perché in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Giuseppe Sculli** dalla SS Lazio Spa al Genoa Cricket and FC SpA , al fine di consentire alla società SS Lazio s.p.a. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Giuseppe Sculli, suo assistito, l'evasione delle Imposte sui redditi, emetteva il 11.6.12 la fattura n. 13/2012 - per un importo imponibile di € 60.000 più Iva aliq. 20% pari ad € 12.600 - relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti , in quanto pur essendo il Moggi il procuratore dello Sculli, fittiziamente, veniva sottoscritto il 16.01.2012 tra il Moggi e la società SS Lazio s.p.a. un contratto di mandato per concludere l'operazione di cessione temporanea del calciatore Sculli al Genoa con validità fino al 31/01/2012

In Napoli il **11.6.12** , competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

LOTITO Claudio e MOSCHINI Marco

38) del reato di cui agli artt. 110 cp e 2 D. L.vo 74/2000 perché in concorso tra loro, in qualità rispettivamente di rappresentante legale pro-tempore e dirigente incaricato della società SS Lazio S.p.A., che conduceva la trattativa contrattuale di cui al capo precedente , al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicavano nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per l'anno 2012 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari ad € 60.000 più Iva aliq. 20% pari ad € 12.600

In Napoli il **12.3.14**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 37

US Lecce S.p.A.

Trasferimento in prestito del calciatore ODDO Massimo dall'AC Milan SpA all'US Lecce SpA

MOGGI Alessandro

39) del reato p. e p. dall'art. 8 D. L.vo 74/2000 , perché in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Massimo Oddo** dall'AC Milan SpA all'US Lecce SpA , al fine di consentire alla società US Lecce s.p.a. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Massimo Oddo, suo assistito, l'evasione delle Imposte sui redditi, emetteva la fattura n. 02/2012 del 27/01/2012 - per un importo imponibile di € 30.000 più Iva aliq. 21% pari ad € 6.300 -, relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore dell'Oddo, veniva fittiziamente sottoscritto tra il Moggi e la società SS Lazio s.p.a. un "contratto per consulenza, assistenza e prestazione di servizi inerente il calciatore Massimo Oddo – Stagione sportiva 2011/2012"

In Napoli il **27.1.12**, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

CIPOLLINI Renato

40) del reato di cui all'art. 2 D. L.vo 74/2000 , perché in qualità di rappresentante legale pro-tempore e direttore sportivo della società US Lecce s.p.a., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicava nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per l'anno 2012 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari ad € 30.000 più Iva aliq. 20% pari ad € 6.300

In Napoli il **28.2.13**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 39

AS Livorno Calcio S.r.l.

Trasferimento del calciatore TAVANO Francesco dal Valencia Club de Futbol SAD all'AS Livorno Calcio Srl

MOGGI Alessandro

41) del reato p. e p. dall'art. 81 cpv c.p. e art. 8 del D.L.vo 74/2000, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Francesco Tavano** dal Valencia Club de Futbol SAD all'AS Livorno Calcio Srl, al fine di consentire alla Società AS Livorno Calcio s.r.l. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Francesco Tavano l'evasione delle imposte sui redditi, emetteva tra l'altro, il *19.10.09 (reato prescritto) la fattura n. 24 – per un imponibile pari ad € 35.000 ed IVA pari ad € 7.000 -*, nel 2010 le fatture n. 2 e 27 (il 22.1.10 ed il 1.12.10) - per un imponibile pari in entrambi i casi ad € 35.000 ed IVA pari ad € 7.000 -, ed il 1.12.11 la fattura n. 23 – per un imponibile pari ad € 35.000 ed IVA pari ad € 7.350 -, relative ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del calciatore Tavano, fittiziamente, veniva stipulato un contratto di mandato tra il Moggi ed il Livorno relativo al trasferimento e acquisto definitivo del calciatore Tavano dal Valencia FC

In Napoli, dal 22.1.10 al 1.12.11, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

SPINELLI Aldo

42) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 2 D. L.vo 74/2000, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in qualità di rappresentante legale pro-tempore della società AS Livorno Calcio s.r.l., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicavano nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per gli anni 2009, 2010 e 2011, elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari, rispettivamente:

- per il 2009, ad € 35.500 più Iva aliq. 20% pari ad € 7000
- per il 2010, ad € 70.000 più Iva aliq. 20% pari ad € 14.000
- per il 2011, ad € 35.500 più Iva aliq. 20% pari ad € 7000

In Napoli il 19.11.10, il 27.9.11 ed il 26.9.12, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 41

AC Milan S.p.A.

Trasferimento del calciatore NOCERINO Antonio dall'US Città di Palermo SpA all'AC Milan SpA

MOGGI Alessandro

43) del reato p. e p. dall'art. 81 cpv c.p. e art. 8 del D.L.vo 74/2000, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in occasione della cessione del contratto di prestazioni

sportive del calciatore **Antonio Nocerino** dall'US Città di Palermo SpA all'AC Milan SpA ,al fine di consentire alla Società AC Milan s.p.a. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Antonio Nocerino l'evasione delle imposte sui redditi emetteva il 22.9.11 la fattura n.21 – per un imponibile pari ad € 500.000 ed IVA pari ad € 105.000 -, il 1.10.12 la fattura n. 26 – per un imponibile pari ad € 150.000 ed IVA pari ad € 31.5000 -, il 18.4.13 la fattura n. 7 – per un imponibile pari ad € 150.000 ed IVA pari ad € 31.500 -, relative ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del calciatore Nocerino, fittiziamente, veniva stipulato tra l'agente e la società US Città di Palermo s.p.a. un contratto di mandato relativo al trasferimento e acquisto definitivo del predetto calciatore

In Napoli, dal **22.9.11** al **18.4.13**, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

GALLIANI Adriano

44) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 2 D. L.vo 74/2000 , perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in qualità di rappresentante legale pro-tempore della società AC Milan s.p.a. al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicava nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per gli anni 2011, 2012 e 2013, elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari, rispettivamente:

-ad € 500.000 ed IVA pari ad € 105.000 per il 2011

-ad € 150.000 ed IVA pari ad € 31.5000 per il 2012

-ad € 150.000 ed IVA pari ad € 31.500 per il 2013

In Napoli il **25.9.12**, il **23.9.13** ed il **22.9.14**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 43

NOCERINO Antonio

44 bis) del reato previsto e punito dall'art. 4 lettera b) D. L.vo 74/2000, perché al fine di evadere l'imposta sul reddito, indicava, nella dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 2011, elementi attivi per un ammontare inferiore rispetto a quelli effettivamente percepiti, in particolare ometteva di dichiarare maggiori compensi ricevuti per un importo di € 922.117,92, evadendo l'imposta complessiva di € 422.117,92, per un ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi indicati in dichiarazione.

In Napoli il **1.10.12**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 43

Trasferimento del calciatore Nicola LEGROTTagLIE dalla Juventus FC SpA all'AC Milan SpA.

MOGGI Alessandro:

45) del reato p. e p. dall'art. 8 D. L.vo 74/2000, perché in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Nicola Legrottaglie** dalla Juventus FC SpA all'AC Milan SpA. al fine di consentire alla società AC Milan s.p.a. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Nicola Legrottaglie, suo assistito, l'evasione delle Imposte sui redditi, emetteva il 11.2.11 la fattura n. 2 - per un importo imponibile pari ad € 60.000 più Iva aliq. 20% pari ad € 12.000 -, relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del Legrottaglie, veniva fittiziamente sottoscritto tra il Moggi e la società AC Milan

s.p.a. un contratto di mandato relativo all'assistenza e alla consulenza per il trasferimento del calciatore Nicola Legrottaglie .

In Napoli il **11.2.11**, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

GALLIANI Adriano

46) del reato p. e p. dall'art. 2 D. L.vo 74/2000, perché in qualità di rappresentante legale pro-tempore della società AC Milan s.p.a. al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura di cui al capo che precede relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicava nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per l'anno 2011 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari ad € 60.000 ed IVA pari ad € 12.000

In Napoli il **25.9.12**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 45

Adeguamento contrattuale del calciatore JANKULOVSKI Marek con l'AC Milan SpA

MOGGI Alessandro

47) del reato p. e p. dall'art. 81 cpv c.p. e art. 8 del D.L.vo 74/2000, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in occasione dell' adeguamento del corrispettivo del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Marek Jankulovski** con l'AC Milan SpA ,al fine di consentire alla Società AC Milan s.p.a. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Marek Jankulovski l'evasione delle imposte sui redditi emetteva il 21.1.10 la fattura n.1 – per un imponibile pari ad € 100.000 ed IVA pari ad € 20.000 -, ed il 18.1.11 la fattura n. 1 – per un imponibile pari ad € 100.000 ed IVA pari ad € 20.000 -, relative ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del calciatore Jankulovski, veniva fittiziamente stipulato tra l'agente e la società A.C. Milan un contratto di mandato in ordine all'adeguamento contrattuale del calciatore Marek Jankulovski.

In Napoli il **21.1.10** ed il **18.1.11**, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

GALLIANI Adriano

48) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 2 D. L.vo 74/2000 , perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in qualità di rappresentante legale pro-tempore della società AC Milan s.p.a. al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicavano nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per gli anni 2010 e 2011, elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari, rispettivamente:

-ad € 100.000 ed IVA pari ad € 20.000 per il 2010

-ad € 100.000 ed IVA pari ad € 20.000 per il 2011

In Napoli il **22.9.11** ed il **25.9.12**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 47

JANKULOVSKI Marek

48 bis) omissis

Trasferimento del calciatore ODDO Massimo in prestito dall'AC Milan SpA all'US Lecce SpA.

SOMMELLA Marco:

49) del reato p. e p. dall'art. 8 D. L.vo 74/2000, perché in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Massimo Oddo** in prestito dall'AC Milan SpA all'US Lecce SpA. al fine di consentire alla società AC Milan s.p.a. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Massimo Oddo, suo assistito, l'evasione delle Imposte sui redditi, emetteva il 6.10.10 la fattura n. 4 - per un importo imponibile pari ad € 104.000 più Iva aliq. 20% pari ad € 20.800 -, relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Sommella il procuratore dell'Oddo, fittiziamente, veniva sottoscritto tra il Sommella e la società AC Milan s.p.a. un contratto di mandato relativo al rinnovo del calciatore Massimiliano Oddo

In Napoli il **6.10.10**, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

GALLIANI Adriano

50) del reato p. e p. dall'art. 2 D. L.vo 74/2000, perché in qualità di rappresentante legale pro-tempore della società AC Milan s.p.a. al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura di cui al capo che precede relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicava nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per gli anni 2010 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari ad € 104.000 ed IVA pari ad € 20.800

In Napoli il **22.9.11**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 49

SS Calcio Napoli S.p.A.

Trasferimento del calciatore CALAIÒ Emanuele dall'AC Siena SpA alla SSC Napoli SpA

CALLERI Riccardo

51) del reato p. e p. dall'art. 8 D. L.vo 74/2000, perché in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Emanuele Calaiò** dall'AC Siena SpA alla SSC Napoli SpA al fine di consentire alla società SSC Napoli s.p.a. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Emanuele Calaiò, suo assistito, l'evasione delle Imposte sui redditi, emetteva il 7.3.13 la fattura n. 2 - per un importo imponibile pari ad € 39624 più Iva aliq. 21% pari ad € 8.321-, relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Calleri il procuratore del Calaiò, fittiziamente, veniva sottoscritto tra il Calleri e la società SSC Napoli s.p.a. un contratto di mandato relativo alla consulenza, assistenza e prestazione di servizi, relativi al tesseramento del calciatore Emanuele Calaiò

In Napoli il **7.3.13**, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

DE LAURENTIIS Aurelio

52) del reato p. e p. dall'art. 2 D. L.vo 74/2000, perché in qualità di rappresentante legale pro-tempore della società s.s.c.Napoli, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura di cui al capo che precede relativa ad operazione soggettivamente inesistenti,

indicava nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per l' anno 2013 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari ad € 39.624 ed IVA pari ad € 8321,04
In Napoli il **15.9.14**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 49

Trasferimento del calciatore DE SANCTIS Morgan dal Sevilla Fútbol Club alla SSC Napoli SpA.

PASTORELLO Federico

53) del reato p. e p. dall'art. 81 cpv c.p. ed art 8 D. L.VO 74/2000 , perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Morgan De Sanctis** dal Sevilla Fútbol Club alla SSC Napoli SpA. , al fine di consentire al calciatore Morgan De Sanctis l'evasione delle Imposte sui redditi, emetteva :

- il **30.6.10** la fattura nr. **41** per un importo imponibile di € **56.000**
- il **29.12.10** la fattura nr. **13** per un importo imponibile di € **24.000**
- il **21.1.11** la fattura nr. **19** per un importo imponibile di € **56.000**
- il **28.12.11** la fattura nr. **08** per un importo imponibile di € **24.000**
- il **11.1.12** la fattura nr. **12** per un importo imponibile di € **56.000**
- il **18.12.12** la fattura nr. **10** per un importo imponibile di € **24.000**
- il **17.1.13** la fattura nr. **12** per un importo imponibile di € **56.000**

tutte relative ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Pastorello il procuratore del calciatore De Sanctis, veniva fittiziamente stipulato un contratto di intermediazione tra l'agente e la Società SSC Napoli, con il quale il Pastorello risultava aver curato gli interessi della società in occasione della predetta stipula contrattuale
In Napoli dal **30.6.10** al **17.1.13**, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

Capi 54), 55) e 56) omissis

PARMA FC S.P.A.

Rinnovo contrattuale del calciatore PALETTA Gabriel con il Parma FC Spa.

MOGGI Alessandro

57) del reato p. e p. dall' art 8 D. L.vo 74/2000, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in occasione del rinnovo del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Gabriel Paletta** con il Parma FC SpA , ed al fine di consentire alla società Parma FC S.p.A. l'evasione dell'IVA ed al calciatore Paletta, suo assistito, l'evasione delle Imposte sui redditi nel 2012 emetteva:

- la fattura nr. **06** del **3.4.12** per un importo imponibile di € **95.000** più Iva aliq. **21%** pari ad € **19.950,00**;
- la fattura nr. **11** del **1.6.12** per un importo imponibile di € **94.059,41** più Iva aliq. **21%** pari ad € **19.752,48**;
- la fattura nr. **11 BIS/2012** del **1.6.12** per un importo imponibile di € **346,53** più Iva aliq. **21%** pari ad € **72,77**

tutte relative ad operazioni soggettivamente inesistenti , in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del calciatore Paletta, veniva fittiziamente sottoscritto tra il Moggi e la società Parma FC s.p.a. un contratto di mandato relativo al rinnovo delle prestazioni relative al predetto calciatore

In Napoli il **3.4.12** ed il **1.6.12**, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

GHIRARDI Tommaso e LEONARDI Pietro

58) del reato di cui agli artt. 110 cp e 2 D. L.vo 74/2000 , perché in concorso tra loro, in qualità rispettivamente di rappresentante legale pro-tempore e direttore sportivo della società Parma F.C. s.p.a., che conduceva la trattativa contrattuale di cui al capo precedente , al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicavano nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per gli anni 2012 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari ad € 189405,94 più Iva aliq. 20% pari ad € 39775,25

In Napoli il **27.9.13**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 57

PALETTA Gabriel

59) del reato previsto e punito dall'art.4 lettera b) D. L.vo 74/2000, perché al fine di evadere l'imposta sul reddito, indicava, nella dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 2012, elementi attivi per un ammontare inferiore rispetto a quelli effettivamente percepiti, in particolare ometteva di dichiarare maggiori compensi ricevuti per un importo di € 356.010,53, evadendo l'imposta complessiva di € 164.111, per un ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi indicati in dichiarazione.

In Napoli il **30.9.13**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 57

Trasferimento del calciatore PABON RIOS Dorian Mauricio dall'Atlético Nacional SA al Parma FC SpA.

CALLERI Riccardo

59 bis) del reato p. e p. dall'art. 8 D. L.vo 74/2000, perché in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Dorlan Pabon** dall'Atlético Nacional SA al Parma FC SpA ed al fine di consentire alla società Parma FC S.p.A. l'evasione dell'IVA ed al calciatore Pabon, suo assistito, l'evasione delle Imposte sui redditi nel 2012 emetteva la fattura n. 01 del 12/02/2013 per un importo imponibile di € 365.161,54 più Iva aliq. 21% pari ad € 76.683,92, relativa ad operazione soggettivamente inesistente, in quanto pur essendo il Calleri il procuratore del calciatore Paletta, fittiziamente, veniva sottoscritto tra il Calleri e la società Parma FC s.p.a. un contratto di mandato relativo al trasferimento del predetto calciatore.

In Napoli il **12.2.13**, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

Pabon RIOS

59 ter) del reato p. e p. dall'art. 5 d.1.vo 74/2000, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2013, omettendo di dichiarare compensi per € 640.233 ed evadendo un imposta complessiva di € 312.282,07

In Napoli il 30.12.14, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 59

PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L.

Trasferimento in prestito del calciatore AMODIO Nicolas Andres dalla SSC Napoli SpA al Calcio Portogruaro Summaga Srl.

CALAIÒ Umberto

60) del reato p. e p. dall'art. 81 cpv c.p. ed art 8 D. L.vo 74/2000 , perché in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive relative al calciatore **Nicolas Andres Amodio** dalla SSC Napoli SpA al Calcio Portogruaro Summaga Srl. con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ed al fine di consentire alla società Portogruaro Summaga s.r.l. l'evasione dell'IVA ed al calciatore Nicolas Amodio, suo assistito, l'evasione delle imposte sui redditi emetteva:

-nel 2010 la fattura nr. 3 del 14.12.10 per un importo di € 5.200 e nel 2011 la fattura nr. 3 del 5.3.11 per un importo di € 5.000 , tutte relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto pur essendo il Calaiò il procuratore del calciatore Amodio, veniva fittiziamente sottoscritto tra il Calaiò e la società Portogruaro Summaga s.r.l. un contratto di consulenza relativo al tesseramento del predetto calciatore

In Napoli il 14.12.10 ed il 5.3.11, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

Reggina Calcio S.p.A.

Trasferimento in prestito del calciatore DANTI Domenico dall'AC Siena SpA alla Reggina Calcio SpA.

MOGGI Alessandro:

61) del reato p. e p. dall'art. 8 D. L.vo 74/2000 , perché in occasione della stipula del contratto di trasferimento in prestito del calciatore **Domenico Danti** dall'AC Siena SpA alla Reggina Calcio SpA. al fine di consentire alla società Reggina Calcio s.p.a. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Domenico Danti, suo assistito, l'evasione delle Imposte sui redditi, emetteva il 2.5.11 la fattura n. 13 - per un importo imponibile pari ad € 15000 più Iva aliq. 20% pari ad € 3000 -, relativa ad operazione soggettivamente inesistente in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del Danti, veniva fittiziamente sottoscritto tra il Moggi e la società Reggina s.p.a. un contratto di mandato relativo al trasferimento del predetto calciatore

In Napoli il 2.5.11, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

FOTI Pasquale

62) del reato p. e p. dall'art. 2 D. L.vo 74/2000, perché in qualità di rappresentante legale pro-tempore della società Reggina Calcio s.p.a., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura di cui al capo che precede relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicava nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per gli anni 2011 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari ad € 15.000 ed IVA pari ad € 3.000
In Napoli il **25.9.12**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 61

U.C. Sampdoria S.p.A.

Trasferimento in prestito del calciatore FOGGIA Pasquale dalla SS Lazio SpA all'UC Sampdoria SpA

MOGGI Alessandro

63) del reato p. e p. dall'art. 81 cpv c.p. ed art 8 D. L.vo 74/2000, perché in occasione del trasferimento in prestito del calciatore Pasquale Foggia dalla SS Lazio SpA all'UC Sampdoria SpA, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ed al fine di consentire alla società U.C. Sampdoria s.p.a. l'evasione dell'IVA ed al calciatore Foggia Pasquale suo assistito, l'evasione delle imposte sui redditi emetteva:

- il 23.12.11 la fattura nr. 27-bis per un importo imponibile di € 25.000 più Iva aliq. 21% pari ad € 5.250;

- il 9.7.12 la fattura nr. 16 per un importo imponibile di € 25.000 più Iva aliq. 21% pari ad € 5.250;

- il 12.9.12 la fattura nr. 23 per un importo imponibile di € 25.000 più Iva aliq. 21% pari ad € 5.250;

tutte relative ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del calciatore Foggia, veniva fittiziamente sottoscritto tra il Moggi e la società U.C. Sampdoria s.p.a. un contratto di mandato relativo al trasferimento del Foggia alla citata società;

In Napoli dal 23.12.11 al 12.9.12, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

GARRONE Edoardo e MARINO Umberto

64) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv cp, e art. 2 D. L.vo 74/2000, perché in concorso tra loro, in qualità, rispettivamente, di rappresentante legale e dirigente pro-tempore della società US Sampdoria S.p.A, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicavano nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per gli anni 2011 e 2012 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari rispettivamente:

ad € 25.000 ed IVA pari ad € 5.250 per il 2011

ad € 50.000 ed IVA pari ad € 5.500 per il 2012

In Napoli il 26.9.12 ed il 23.9.13, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 63

A.C. Siena S.p.A.

Trasferimento del calciatore Emanuele CALAIÒ dalla SSC Napoli SpA all'AC Siena SpA

MOGGI Alessandro

64 bis) del reato p. e p. dall'art. 81 cpv c.p. ed art 8 D. L.VO 74/2000 , perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive relative al del calciatore **Emanuele Calaiò** dalla SSC Napoli SpA all'AC Siena SpA, al fine di consentire alla società A.C. Siena s.p.a. l'evasione dell'IVA ed al calciatore Emanuele Calaiò suo assistito, l'evasione delle Imposte sui redditi emetteva:

-il 16.7.09 la fattura nr. 14 (reato prescritto);

- il 11.2.10 la fattura nr. 4 per un importo imponibile di € 60.000 più Iva aliq. 20% pari ad € 12.000;
 - il 21.7.11 la fattura nr. 17 per un importo imponibile di € 35.000 più Iva aliq. 20% pari ad € 7.000;
 - il 28.12.11 la fattura nr. 29 per un importo imponibile di € 17.500 più Iva aliq. 21% pari ad € 3.675;
 - il 25.6.12 la fattura nr. 15 per un importo imponibile di € 17.500 più Iva aliq. 21% pari ad € 3.675;
 - il 26.7.12 la fattura nr. 19 per un importo imponibile di € 62.500 più Iva aliq. 21% pari ad € 13.125;
 - il 13.9.12 la fattura nr. 24 per un importo imponibile di € 17.500 più Iva aliq. 21% pari ad € 3.675;
- tutte relative ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del calciatore Calaiò, veniva fittiziamente sottoscritto tra il Moggi e la società A.C. Siena s.p.a. un contratto di mandato relativo al trasferimento del Calaiò alla citata società;

In Napoli, dal 11.2.10 al 13.9.12, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

MEZZAROMA Massimo e ZANZI Roberto

65) del reato di cui agli artt. 110 cp e 2 D. L.VO 74/2000 , perché in concorso tra loro, in qualità, rispettivamente, di rappresentante legale e direttore sportivo pro-tempore della società AC Siena s.p.a., che conduceva la trattativa contrattuale di cui al capo precedente , al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture di cui al capo che precede relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicavano nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari rispettivamente:

- ad € 60.000 più Iva aliq. 20% pari ad € 12.000 nel 2009;
- ad € 60.000 più Iva aliq. 20% pari ad € 12.000 nel 2010;
- ad € 52.500 più Iva aliq. 21% pari ad € 10.675 nel 2011;
- ad € 97.500 più Iva aliq. 21% pari ad € 16.800 nel 2012

In Napoli il 29.9.10, il 28.2.11, il 28.2.12 ed il 11.2.13, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 64

CALAIÒ Emanuele

65 bis) omissis

Trasferimento del calciatore Cristian MOLINARO dalla FC Juventus SpA all'AC Siena SpA

MOGGI Alessandro (reati prescritti, richiamati nel capo 67)

66) del reato p. e p. dall'art. 81 cpv c.p. ed art 8 D. L.vo 74/2000 , perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive

del calciatore Cristian Molinaro dalla FC Juventus SpA all'AC Siena SpA , al fine di consentire alla società A.C. Siena s.p.a. l'evasione dell'IVA ed al calciatore Cristian Molinaro suo assistito, l'evasione delle Imposte sui redditi emetteva:

-nel 2007 (omissis)

-nel 2008 (omissis)

-il 29.6.09 la fattura nr. 13 per un importo imponibile di € 100.000 più Iva aliq. 20% pari ad € 20.000 (prescritto);

-il 16.7.09 la fattura nr. 15 per un importo imponibile di € 40.000 più Iva aliq. 20% pari ad € 8.000 (prescritto);

tutte relative ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del calciatore Molinaro, veniva fittiziamente, sottoscritto tra il Moggi e la società A.C. Siena s.p.a. un contratto di mandato relativo al trasferimento del citato giocatore;

In Napoli, reati prescritti, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

LOMBARDI Stronati Giovanni

67) del reato p. e p. dall'art. 2 D. L.vo 74/2000 perché in qualità di rappresentante legale pro-tempore della società AC Siena s.p.a. , al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura di cui al capo che precede relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicavano nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per l' anno 2009 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari ad € 140.000 più Iva aliq. 21% pari ad € 28.000

In Napoli il 29.9.10, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 66

MOLINARO Cristian

68) omissis

Ternana Calcio S.p.A.

Trasferimento in prestito del calciatore Domenico DANTI dal Vicenza Calcio SpA alla Ternana Calcio SpA

MOGGI Alessandro

69) del reato p. e p. dall'art. 8 D. L.vo 74/2000 , perché in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Domenico Danti** dal Vicenza Calcio SpA alla Ternana Calcio SpA, al fine di consentire alla società Ternana Calcio s.p.a. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ed al calciatore Domenico Danti suo assistito, l'evasione delle Imposte sui redditi, emetteva il 21.5.12 la fattura n. 10 - per un importo imponibile pari ad € 5990,10 più Iva aliq. 21% pari ad € 1257,92 , relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del Danti, veniva fittiziamente sottoscritto tra il Moggi e la società Ternana Calcio s.p.a. un contratto di mandato relativo al trasferimento del predetto calciatore alla citata società

In Napoli il 21.5.12, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

ZADOTTI Francesco

70) del reato p. e p. dall'art. 2 D. L.vo 74/2000 , perché in qualità di rappresentante legale pro-tempore della società Ternana Calcio s.p.a., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura di cui al capo che precede relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicava nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per l'anno 2012 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari ad € 5990,10 ed IVA pari ad € 1257,92

In Napoli il 27.9.13, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 69)

Vicenza Calcio S.p.A.

Trasferimento del calciatore PARO Matteo dal Genoa Cricket and FC SpA al Vicenza Calcio SpA.

MOGGI Alessandro

71) del reato p. e p. dall'art. 81 cpv c.p. ed art 8 D. L.vo 74/2000 , perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in occasione della cessione del contratto di prestazioni sportive del calciatore **Matteo Paro** dal Genoa Cricket and FC SpA al Vicenza Calcio SpA.

ed al fine di consentire alla società Vicenza Calcio S.p.A. l'evasione dell'IVA ed al calciatore Matteo Paro suo assistito, l'evasione delle Imposte sui redditi emetteva:

-il 23.3.11 fattura nr. 6 per un importo imponibile di € 5.000 più Iva aliq. 20% pari a € 1.000;

-il 22.8.11 la fattura nr. 18 per un importo imponibile di € 2.500 più Iva aliq. 20% pari a € 500;

-il 14.10.11 la fattura nr. 24 per un importo imponibile di € 2.500 più Iva aliq. 21% pari a € 525;

- il 10.9.12 la fattura nr. 22 per un importo imponibile di € 10.000 più Iva aliq. 21% pari a € 2.100;

tutte relative ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il Moggi il procuratore del calciatore Paro, veniva fittiziamente sottoscritto tra il Moggi e la società Vicenza Calcio s.p.a. un contratto di mandato relativo al trasferimento del calciatore alla citata società;

In Napoli dal 23.3.11 al 10.9.12, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

CASSINGENA Sergio, MASOLO Massimo e CASSINGENA Dario

72) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 cp e 2 D. L.vo 74/2000 , perché in concorso tra loro, in qualità, rispettivamente, di rappresentanti legali pro-tempore della società Vicenza Calcio S.p.A., il primo fino al 18.04.2012 e il secondo fino 07.06.2013, soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni fiscali , nonché Cassingena Dario di dirigente che conduceva la trattativa contrattuale di cui al capo precedente , al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura di cui al capo che precede relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicavano nella dichiarazione obbligatoria presentata ai fini IVA per gli anni 2011 e 2012 elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile pari rispettivamente:

ad € 10.000 più Iva aliq. 20% pari ad € 2.000 nel 2011; ad € 10.000 più Iva aliq. 21% pari ad € 2.100 nel 2012

In Napoli il 30.9.12 ed il 22.5.13, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 71

INTERNAZIONALE FC

Trasferimento del calciatore CRESPO Hernan Jorge dal Chelsea FC all'Internazionale Milano Spa e successivi rinnovi contrattuali

HIDALGO Fernando Osvaldo

73) del reato p. e p. dall' art 81 cpv cp, art. 8 D. L.vo 74/2000 , perché in qualità di amministratore delegato della società estera Haz Sport Agency e procuratore del calciatore **Hernan Jorge Crespo**:

- in occasione della cessione in prestito del contratto di prestazioni sportive del calciatore Hernan Jorge Crespo dal Chelsea FC alla F.C. Internazionale Milano Spa., al fine di consentire al calciatore Crespo l'evasione della imposta sui redditi, emetteva, tra l'altro, le seguenti fatture:

n. 1-206 del 11.1.12, per un imponibile di € 400.000

-in occasione della stipula del contratto per il rinnovo del prestito del calciatore dal club inglese del Chelsea alla FC Internazionale Milano S.p.A., al fine di consentire al calciatore Crespo l'evasione della imposta sui redditi, emetteva le seguenti fatture:

- n. 1-76 del 27.12.11 per un importo di € 150.000

-n. 1-78 del 5.1.12 per un importo di € 200.000

-n. 1-79 del 29.2.12 per un importo di € 200.000

-in occasione della stipula del rinnovo contrattuale del calciatore con la FC Internazionale Milano S.p.A., emetteva il documento denominato "Carta de Pago" per un importo di € 350.000, riportante la seguente descrizione della prestazione resa: "D'accordo alla scrittura private del 16/05/2007 per la gestione del contratto di prestazione sportive del calciatore sig. Crespo Hernán Jorge, stagione sportiva 2008/2009 data di pagamento 30/09/2008" ;

tutte fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto pur essendo l'Hidalgo agente del calciatore Crespo , in occasione dei predetti trasferimenti o rinnovi contrattuali, risultava fittiziamente aver agito nell' interesse della predetta società F.C. Internazionale

In Napoli dal 17.12.11 al 29.2.12, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

CRESPO Hernan Jorge

74) del reato p. e p. dall'art.81 cpv, 4 lettera b) D. L.VO 74/2000, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere l'imposta sul reddito, indicava, nelle dichiarazioni dei redditi di seguito specificate, elementi attivi per un ammontare inferiore rispetto a quelli effettivamente percepiti, in particolare ometteva di dichiarare maggiori compensi ricevuti per un importo di :

-anno 2009: € 894.454,38 evadendo una imposta complessiva di € 394.454,38;

-anno 2010: € 1.252.236,14 evadendo una imposta complessiva di € 552.236,14;

-anno 2011: € 1.198.753,30 evadendo una imposta complessiva di € 548.753,30;

- anno 2012: € 1.020.353,26 evadendo una imposta complessiva di € 470.353,26

per un ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi indicati in dichiarazione.

In Napoli il 15.9.10, il 19.9.11, il 27.9.12 ed il 30.9.13, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 73

Trasferimento del calciatore Diego MILITO dal Genoa Cricket FC S.p.A. alla FC Internazionale Milano S.p.A e successivi rinnovi contrattuali

HIDALGO Fernando Osvaldo

75) del reato p.e p. dagli artt. 81 cpv cp, art. 8 D.L.vo 74/2000, perchè in qualità di agente del calciatore **Diego Alberto Milito**, al fine di consentire al calciatore suo assistito l'evasione delle imposte sui redditi:

-in occasione della stipula del contratto per il trasferimento del calciatore dal Genoa Cricket FC S.p.A. alla FC Internazionale Milano S.p.A., emetteva in favore di quest'ultima la fattura nr. 1-69 del 23/11/2010 per un importo di € 325.000, riportante la seguente descrizione della prestazione resa: *"Per la scrittura privata del 26/06/2009 per il calciatore Diego Milito"*,

-in occasione della stipula del rinnovo contrattuale del calciatore con la FC Internazionale Milano S.p.A., emetteva il 30.7.12 la fattura n. 1-80 per un importo di € 250.000, ed il 8.1.13 la fattura n. 1-84 per un importo di € 66.666;

tutte ritenute afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto pur essendo agente del calciatore Milito, in occasione dei predetti trasferimenti o rinnovi contrattuali, risultava fittiziamente aver agito nell'interesse della predetta società Internazionale

In Napoli dal 23.11.10 al 8.1.13, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

MILITO Diego

75 bis) del reato p. e p. dall'art. 4 lettera b) D. L.VO 74/2000, perché al fine di evadere l'imposta sul reddito, indicava, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2013, elementi attivi per un ammontare inferiore rispetto a quelli effettivamente percepiti, in particolare ometteva di dichiarare maggiori compensi ricevuti per un importo di € 1.542.228,15, evadendo una imposta complessiva di € 721.040,44, per un ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi indicati in dichiarazione.

In Napoli il 25.9.14, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 75

S.S. C. NAPOLI

Trasferimento del calciatore CHAVEZ Cristian Gabriel dal Club de Deportes Rangers del Talca alla S.S.C. Napoli

MAZZONI Ives Alejandro, ROSSETTO Edoardo Luis

76) del reato p.e.p. dagli artt. 110 c.p., art. 8 D.L.VO. 74/2000, perché in concorso tra loro, in qualità di agenti del calciatore **CHAVEZ Cristian Gabriel**, in occasione della stipula del contratto per l'acquisto del calciatore da parte della SSC Napoli S.p.A., al fine di consentire al calciatore l'evasione delle imposte sui redditi, emettevano le fatture nn. 1/5 del 27/01/2010 per un importo di € 457.500 e n. 1/12 del 17/08/2010 per un importo di € 207.500, a nome della società argentina Oro Deportes S.A. a favore della SSC Napoli S.p.A., relative a prestazioni di servizi soggettivamente inesistenti, perché pur essendo gli stessi agenti del calciatore Chavez, in occasione del predetto trasferimento, risultavano fittiziamente aver agito nell'interesse della predetta società SSC Napoli

In Napoli il 27.1.10 ed il 17.8.10, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

CHAVEZ Cristian Gabriel

77) reato p.e.p. dall'art. 5 del D.L.vo74/2000, perchè ometteva di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2011, essendovi obbligato, evadendo una imposta complessiva di € 512.403,00.

In Napoli il **31.12.12**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 76

Trasferimento del calciatore FIDELEFF Ignacio David dal Newell's Old Boys alla S.S.C.Napoli

RODRIGUEZ Leonardo Adrian

78) reato p.e.p. dall' art. 8 D.L.VO 74/2000, perché in qualità di agente del calciatore Fideleff Ignacio David, in occasione della stipula del contratto per l'acquisto del calciatore **FIDELEFF Ignacio David** dal Newell's Old Boys alla S.S.C.Napoli, al fine di consentire al proprio assistito l'evasione delle imposte sui redditi, emetteva la fattura n. 103-2011-MBV del 20/09/2011 per € 800.000,00, a nome della società olandese Mewsette B.V., a favore della SSC Napoli S.p.A., afferente a prestazioni di servizi soggettivamente inesistenti, in quanto pur essendo agente del calciatore, in occasione del predetto trasferimento, risultava fittiziamente aver agito nell' interesse della predetta società SC Napoli

In Napoli il **20.9.11**, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

FIDELEFF Ignacio David

79) reato p.e.p. dall' art. 5 del D.L.vo74/2000, per avere omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2011, essendovi obbligato evadendo una imposta complessiva di € 337.694,34 ed all'anno 2012 evadendo una imposta complessiva di € 342.075,10.

In Napoli il **31.12.12** ed il **30.12.13**, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 78

Trasferimento del calciatore Ezequiel Ivan LAVEZZI dal Club Atletico San Lorenzo de Almagro alla SSC Napoli SpA

ROSSETTO Luis, MAZZONI Alejandro

80) reato p.e.p dall' art. 110 c.p. e art. 8 del D.L.vo 74/2000, perché in concorso tra loro, in qualità di rappresentanti della società Argentina "Oro Azzurro S.A.", e procuratori del calciatore **Ezechiel Ivan Lavezzi**, ed al fine di consentire al predetto calciatore l'evasione delle imposte sui redditi:

-in occasione del trasferimento del predetto calciatore dal Club Atletico San Lorenzo de Almagro alla SSC Napoli SpA, emettevano la fattura nr. 2/51 del 17/12/2007 per un importo imponibile di € 62.500, riportante la seguente descrizione della prestazione resa: "por la procura anual del jugador Ezequiel Ivan Lavezzi" (prescritto)

In occasione del rinnovo contrattuale del medesimo calciatore, emettevano:

- il 5.1.09 la fattura nr. 1/1 per un importo imponibile di € 250.000, riportante la seguente descrizione della prestazione resa: "por la primera cuota de dos cuotas correspondiente a la procura del jugador Ezequiel Ivan Lavezzi cuota vencimiento 31 de diciembre 2008 " (reato prescritto),

- il 16.8.10 la fattura n.1/11 per un importo di € 250.000 ,riportante la seguente descrizione della prestazione resa: "*por la segunda cuota de dos cuotas correspondiente a la procura del jugador Ezequiel Ivan Lavezzi cuota vencimiento 31 de agosto de 2010*" ;

tutte relative ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo agenti del calciatore , in occasione del predetto trasferimento/rinnovo contrattuale, risultavano fittiziamente aver agito nell' interesse della predetta società

In Napoli il 16.8.10 , competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

LAVEZZI Ivan Ezequiel

81)reato p. e p. dall' art. 81 cpv cp, e artt 4 e 5 del D.L.vo74/2000, per (*avere omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2008 -omissis – reato prescritto*), aver omesso di indicare compensi nella dichiarazione dei redditi relativa all' anno 2009 per € 447.227,19 , evadendo una imposta complessiva di € 197.227,19, ed all'anno 2010 per € 447.227,19, evadendo una imposta complessiva di € 197.227,19.

In Napoli il 30.9.10 ed il 30.9.11, competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 80

Trasferimento del calciatore Ezequiel Ivan LAVEZZI dalla S.S.C. Napoli al Paris Saint Germain

MOGGI Alessandro

81 bis) reato p. e p. dall'art.4 D. L.vo 74/2000, perché al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, indicava, nella dichiarazione Iva relativa all'anno 2012, elementi attivi per un ammontare inferiore rispetto a quelli effettivamente percepiti, in particolare ometteva di contabilizzare la fattura n.18 del 24/07/2012 emessa nei confronti del calciatore LAVEZZI per un imponibile di €.2.550.000,00 ed IVA dovuta sulla stessa di € 535.500, relativa ai compensi spettanti per la consulenza prestata in occasione della cessione del predetto calciatore dalla S.S.C.Napoli alla società francese PARIS SAINT GERMAIN , per un ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi indicati in dichiarazione.

In Napoli nel settembre 2013, competenza ex art. 16

Trasferimento in prestito del calciatore German Gustavo DENIS dall'UDINESE CALCIO SpA all'ATALANTA BC SpA.

RODRIGUEZ Leonardo Adrian

82) reato p.e.p. dall' art. 8 D.L.VO 74/2000, perché in qualità di agente del calciatore German Gustavo Denis in occasione della stipula del contratto per il trasferimento in prestito del calciatore **Gustavo German Denis** dall' Udinese Calcio Spa all'Atalanta Bc Spa, al fine di consentire al proprio assistito l'evasione delle imposte sui redditi, emetteva le fatture nn. 109 del 02/01/2012 per un importo di € 125.000, 113 del 03/04/2012 per un importo di € 125.000, 114 del 05/07/2012 per un importo di € 125.000, fattura nr. 119 del 05/11/2012 per un importo di € 125.000, a nome della

società uruguaiana ABRIDGE S.A. a favore della ATALANTA BC S.p.A., afferente a prestazioni di servizi soggettivamente inesistenti, in quanto in occasione del predetto trasferimento, risultava fittiziamente aver agito nell' interesse della predetta società , pur essendo agente del calciatore

In Napoli dal 2.1.12 al 5.11.12, competenza ex art. 18 D.Lvo 74/2000

DENIS German Gustavo

83) reato p.e p. dall' art. 4 del D.L.vo74/2000, per aver omesso di indicare maggiori compensi nella dichiarazione dei redditi relativa all' anno 2012 per € 696.504,27 , evadendo una imposta complessiva di € 321.068,27

In Napoli il 30.9.13 -competenza ex art. 16 in relazione all'art. 12 lett. c) – capo 82

AVVISA

Ai sensi dell' art. 415 bis c. p. p. la persona sottoposta alle indagini ed il difensore che le indagini preliminari per i fatti sopra indicati sono concluse e che la documentazione ad esse relativa è depositata presso la segreteria di questo P. M. e l' indagato ed il difensore hanno la facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

Si avverte inoltre che l' indagato entro il termine di venti giorni dalla notifica del presente atto può presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

La presente comunicazione ha valore di informazione di garanzia nonché di invito a nominare difensore di fiducia.

A norma dell' art. 161 c. 2 c. p. p si invita la persona sottoposta alle indagini a dichiarare o eleggere domicilio, con l' avvertenza che dovrà comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza o insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o dell' elezione le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui il presente atto è stato notificato.

Visto l'art. 369bis c.p.p.

AVVISA

- dell'obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale
- della facoltà di nominare un difensore di fiducia nelle forme di legge;
- che in mancanza di nomina di un difensore di fiducia sarà assistito dal difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 2° c.p.p.;
- che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio e, in caso di insolvenza si procederà nei suoi confronti ad esecuzione forzata;
- che, qualora ne ricorrano le condizioni (in particolare che sia titolare di reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a **€. 11.369,24,00 ai sensi della L. 30 Luglio 1990, n° 217, così come modificata dalla L. 29.03.2001, n° 134; se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito sarà costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente il nucleo familiare, compreso l'istante, a meno che gli interessi dello stesso siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi**) potrà essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato così come previsto dall'art. 98 cpp, dal R.D. 30/12/1923 n. 3282, dalla L. 30/7/1990 n. 217 e successive modificazioni, dalla L. 6/3/2001 n.60.

AVVISA

Inoltre l'indagato che:

- ha diritto all'interprete ed alla traduzione degli atti fondamentali;
- ha diritto di presentare memorie e di nominare consulenti tecnici di parte;
- ha facoltà di presentarsi al P.M. e rilasciare dichiarazioni;
- ha diritto al deposito degli atti alla conclusione delle indagini preliminari e al relativo avviso per compiere le attività previste dall'art. 415bis c.p.p.;
- ha i diritti previsti dalla Legge 7 Dicembre 2000, n° 397, concernente le "Disposizioni in materia di indagini difensive";
- ha il diritto di essere informato riservatamente dei motivi e della natura dell'accusa, di chiedere che siano sentite persone a sua difesa, di acquisire ogni mezzo di prova a suo favore, di farsi assistere da interprete se non capisce o non parla la lingua italiana
- ha diritto ad intervenire nel procedimento con l'assistenza e rappresentanza offerta da difensori, consulenti tecnici ed investigatori privati per l'esercizio dei diritti attribuiti dalla legge, quali quelli di cui ai seguenti articoli: da 60 a 73, da 96 a 108, 109, 116, 119, 121, 122, 123, 128, 132, 141 bis, da 143 a 147, da 148 a 171, da 172 a 176, da 177 a 186, da 244 a 265, da 266 a 271, dal libro IV cpp (artt. da 272 a 325), 335, 349, 350, 352, 354, 355, 356, 357, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 372, 373, 374, 375, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 anche in riferimento ai titoli I e II del libro III cpp (artt. da 187 a 243), 393, 396, 401, da 405 a 415 bis, 447 del codice di procedura penale; 162 e 162 bis codice penale;
- e comunque ha facoltà, indipendentemente dalla prosecuzione delle indagini, di non rispondere alle domande del Pubblico ministero e della Polizia giudiziaria, e di parlare in qualsiasi momento con il proprio difensore

Il presente atto vale anche quale avviso, ai sensi dell'art. 168 D.P.R. 30.5.2002 nr. 115, del deposito in Segreteria di decreti di pagamento provvisoriamente esecutivi, emessi da questo Ufficio per liquidazioni di fatture a favore di ausiliari del P.M.

-Delega la Guardia di Finanza Nucleo Polizia tributaria di Napoli, per l'elezione di domicilio degli indagati e per la notifica agli stessi del presente avviso

Delega la Segreteria per la notifica telematica ai difensori

NAPOLI, 18/1/16

IL PUBBLICO MINISTERO

Daniilo DE SIMONE

Stefano CAPUANO

Vincenzo RANIERI